

LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1962, N. 21

Istituzione di un corso speciale per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte forestali al grado di vicebrigadiere¹

Art. 1

L'avanzamento delle guardie e guardie scelte a vicebrigadiere del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla lett. H) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è fatto sulla base della idoneità conseguita con la frequenza con profitto, ad un corso speciale da istituirsi dall'Amministrazione regionale.

L'avanzamento al grado di vicebrigadiere non potrà essere conferito, se non dopo compiuti i sei anni di servizio nel Corpo forestale, ivi compreso l'analogo servizio prestato presso lo Stato.

Art. 2

La sede, la durata, le modalità per la partecipazione al concorso, nonché le materie di insegnamento saranno determinate con regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Per gli interessati di lingua tedesca, i corsi verranno svolti in provincia di Bolzano e l'insegnamento verrà impartito in lingua tedesca, da docenti per i quali la lingua materna sia quella tedesca.

¹ In B.U. 18 dicembre 1962, n. 52.

Al corso sono ammessi tutti coloro che posseggono le condizioni previste dalla legge.

Art. 3

*(omissis)*²

Art. 4

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'esercizio in corso, con i fondi iscritti al cap. 113 dello stato di previsione della spesa della Regione e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

² Abroga l'art. 2 della l.r. 5 settembre 1960, n. 14.